

REP.N.
COMUNE DI
Città Metropolitana di Firenze
Schema di convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.)

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (8) del mese di con la presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

1. Il **Comune di SCANDICCI rappresentato dal** nato a, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di -....., C.F..... che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n del, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art.30 del T.U.E.L.267/2000;

2. Il **Comune di LASTRA A SIGNA rappresentato dal** nato a, per la carica domiciliato presso l'ente di cui appresso, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di -....., C.F..... che egli legalmente rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, autorizzato alla stipula di questo atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n del, esecutiva ai sensi di legge, adottata in applicazione dell'art.30 del T.U.E.L.267/2000;

PREMESSO

- Che il Titolo I, Capo V del D.Lgs.267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, concedendo ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e della metodologia per la concreta attuazione di quanto dettato dalla citata normativa;

- Che l'art.30 del citato T.U.E.L.267/2000 dispone che *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni”*;

- Che l'art.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006, come in ultimo sostituito dall'art.9 comma 4 del D.L.66/2014, convertito in L.89/2014 dispone che *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art.32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ove esistenti, ovvero costituendo apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso glistrumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. (...)”*;

- che l'attuale formulazione dell'art. 23 ter del D.L. 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, al comma 1 prevede che: *“1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° settembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”*; successivamente l'art. 8, c. 3-ter, Legge n. 11/2015 ha ulteriormente prorogato la decorrenza dell'efficacia dell'art. 33, c. 3-bis, D.Lgs. n.163/2006 al 1 novembre 2015;

- che il citato art. 23 ter del DL 90/2014 dispone al comma 3:

“3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”

- Che la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L.267/2000 si ritiene la soluzione più consona al rispetto della normativa sopra richiamata, anche nella considerazione che il riferimento ad *“.....apposito accordo consortile”* non può riferirsi alla forma del Consorzio fra enti di cui

all'art. 31 T.U.E.L.267/2000, dato il divieto dei consorzi di funzioni che deriva implicitamente dall'art.2 comma 186 lett. e) della L.191/2009;

- Che, ai sensi del comma 34 dell'art.3 del D.Lgs.163/2006 *“La centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:*

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori” e che, ai sensi del comma 25 del medesimo articolo *“Le amministrazioni aggiudicatrici sono:le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”;*

- Che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art.30 T.U.E.L.267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale *“amministrazione aggiudicatrice”;*

- Che a seguito di incontri preliminari è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Scandicci e di Lastra a Signa di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n..... del2015 il Comune di Scandicci ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Lastra a Signa e approvato lo schema della presente Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.del2015 il Comune di Lastra a Signa ha disposto la costituzione della C.U.C. con il Comune di Scandicci e approvato lo schema della presente Convenzione autorizzando il Sindaco alla stipula della stessa;

Tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati

STIPULANO E CONVENGONO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art.30 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000 - ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) fra i Comuni di Scandicci e Lastra a Signa, in attuazione della disciplina dettata dall'art.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006, come sostituito dall'art.9 comma 4 del D.L.66/2014, convertito in L.89/2014 e considerando quanto specificato all'art. 23-ter, c. 1, D.L. n. 90/2014 come modificato dall'art. 8, c. 3-ter, Legge n. 11/2015.

2. L'esercizio associato della C.U.C. riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata, in economia) per l'affidamento di **lavori** di importo non inferiore a € 40.000,00 .

3. Con la presente convenzione gli enti aderenti intendono:

- creare una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di affidamento di lavori, in modo da ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;

- ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;

- ridurre i costi delle opere, realizzando a regime economie di scala;

- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;

- garantire in modo più efficace il rispetto della normativa anticorruzione relativamente alla gestione delle gare.

Art. 2 – Esclusioni

1. Restano esclusi dalla presente convenzione:

- a) tutte le procedure già attivate alla data di stipula della presente convenzione;
- b) gli affidamenti di cui all'art.23-ter comma 3 del DL 90/2014 convertito in Legge n.114/2014;
- c) gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA (Mepa e sistema delle convenzioni), o dalla Centrale di Committenza Regionale (START e contratti aperti);
- d) le procedure di gara che riguardino contratti esclusi di cui alla Parte I Titolo II del D.Lgs.163/2006;
- e) le concessioni di servizi ex art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
- f) le procedure di gara che riguardino fattispecie non comprese nel campo di applicazione del D.Lgs.163/2006, o comunque per le quali non vi è obbligo di acquisire il CIG (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione contributi, conferimento di incarichi ai sensi dell'art 7 c.6 del D.Lgs.165/2001, alienazioni, concessioni di immobili non qualificabili come concessioni di servizi né di lavori);
- g) i procedimenti di somma urgenza ex art. 176 del DPR 207/2010, in quanto interventi non programmabili;
- h) gli affidamenti in house;
- i) le procedure di affidamento relative all'acquisizione di beni e servizi .

Art.3 - Ambito territoriale e durata

1. L'ambito territoriale in cui è abilitata ad operare la C.U.C. coincide con il territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.
2. La presente convenzione avrà durata di **due** anni decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'art. 33 comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. La presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti nei modi e nei termini indicati nei commi che seguono.
4. Nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, si riunisce la Conferenza di consultazione di cui al successivo art.11 per verificare l'eventuale disponibilità al rinnovo.
5. In caso positivo, gli enti propongono eventuali modifiche alla convenzione e/o al regolamento che si rendessero necessarie.
6. Il rinnovo è deliberato dai Consigli Comunali degli Enti aderenti almeno trenta giorni prima della scadenza, mediante approvazione dell'eventuale nuovo schema di convenzione o conferma dello schema già approvato.

Art. 4 - Ente capofila e sede

1. Il ruolo di Comune capofila sarà esercitato dal Comune di Scandicci. Gli Enti aderenti si riservano la facoltà di modificare la disciplina del presente comma nel caso di ingresso di nuovi Comuni non capoluogo di provincia.
2. La C.U.C. è attivata mediante delega da parte dei Comuni aderenti al Comune identificato quale capo convenzione e mediante la costituzione di un ufficio comune, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
3. La sede della C.U.C. è presso il Comune capofila.

Art.5 - Competenza generale della C.U.C.

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale ai Comuni aderenti.
2. La C.U.C. assume per conto dell'Ente associato la funzione di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dal bando o avviso di gara o lettera d'invito e fino all'efficacia della determinazione dell'aggiudicazione definitiva del Comune proponente come da successivo art.7 comma 1.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la C.U.C. opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori.

4. La C.U.C., in presenza di interessi comuni da parte di più Amministrazioni, potrà svolgere procedure di gara in forma aggregata in favore delle Amministrazioni aderenti alla convenzione. In tal caso, per garantire uniformità nella gestione della procedura e dell'esecuzione del contratto, gli uffici dei Comuni aderenti competenti per materia sono obbligati a coordinarsi tra loro e con la C.U.C. nella predisposizione dei documenti di gara, con particolare riferimento al capitolato prestazionale.

Art.6 - Funzioni della C.U.C.

1. L'attività della C.U.C. consiste nella gestione della intera procedura di gara e in particolare:

- a. Acquisisce il CIG relativo alla procedura;
- b. collabora alla definizione del criterio di aggiudicazione;
- c. collabora alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d. Redige e propone il bando di gara, o l'avviso di gara, o la lettera d'invito;
- e. Acquisisce dal Comune aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L.267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs.163/2006, nonché tutta la documentazione necessaria all'avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitoli prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture dell'Ente aderente secondo quanto previsto dalla vigente legislazione sui contratti pubblici;
- f. Effettua la pubblicazione del bando o avviso di gara o spedisce la lettera d'invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla legge, sostenendone le spese;
- g. Provvede al perfezionamento del CIG;
- h. Effettua il pagamento del contributo all'Autorità sui contratti pubblici di lavori;
- i. Ove obbligatoria per legge, predispone il provvedimento di nomina della Commissione di Gara; relativamente ai membri, la proposta è formulata dal Comune aderente che richiede l'attivazione della procedura di scelta del contraente;
- j. Valuta l'ammissione dei richiedenti e le offerte presentate;
- k. Redige i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria;
- l. Provvede al controllo dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.163/2006;
- m. Collabora, su richiesta del RUP, al procedimento di valutazione dell'eventuale anomalia delle offerte;
- n. Provvede all'invio delle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs.163/2006;
- o. Provvede al controllo dei requisiti dei concorrenti di cui all'art.38 al fine di determinare l'efficacia dell'aggiudicazione;
- p. Trasmette tutti gli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza;
- q. Effettua la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di legge e trasmette all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici le comunicazioni di cui all'art.7 c.8 del D.Lgs. 163/2006 fino alla fase di aggiudicazione;
- r. collabora con il Comune associato nella gestione di eventuali contenziosi che scaturiscano dalle procedure di affidamento.

2. Ciascun Comune aderente provvede a versare al Comune capofila prima dell'indizione della gara le somme necessarie per sostenere i pagamenti del contributo all'Autorità sui contratti pubblici di lavori, le spese di pubblicità e ogni altro onere economico relativo alla procedura di gara stessa.

3. Il C.U.C. programma la propria attività sulla base dei Programmi triennali LL.PP. e dell'Elenco Annuale redatto ai sensi dell'art.128 del D.Lgs.163/2006 adottati, nonché dei lavori approvati nel Bilancio dagli Enti partecipanti. I Comuni dovranno comunicare tempestivamente le modifiche approvate ai propri strumenti di programmazione lavori al fine di consentire l'aggiornamento del programma dell'attività del C.U.C. .

Art.7 - Funzioni di competenza dei comuni

1. In linea generale restano di competenza dei Comuni aderenti tutti gli adempimenti propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare, e tutte le fasi successive all'efficacia della aggiudicazione definitiva (comprese l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e le comunicazioni obbligatorie di avvenuta stipula del contratto) ad eccezione del materiale espletamento degli adempimenti di pubblicità a seguito della aggiudicazione definitiva e di quanto previsto dal precedente art.6.

2. In particolare restano di competenza dei Comuni:

- a. La programmazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici;
- b. L'approvazione dei progetti, nelle loro varie fasi, per la realizzazione delle opere pubbliche e la loro verifica e validazione;
- c. L'adozione della determinazione a contrattare;
- d. L'illustrazione alle ditte partecipanti alle procedure di gara dei progetti, studi, capitolati e l'eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi e la risposta alle richieste di chiarimenti pervenuti in fase di gara fornite alla C.U.C. dal RUP dell'intervento;
- e. L'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- f. La stipula e l'eventuale registrazione del contratto;
- g. Gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio Contratti Pubblici relativi alle comunicazioni obbligatorie successive all'aggiudicazione e relative alla fase esecutiva del contratto;
- h. Le forme di pubblicità prescritte dal D.Lgs.33/2013 e dalla Legge 190/2012;
- i. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione dell'esecuzione, contabilizzazioni, collaudi ...).

3. Gli enti partecipanti alla convenzione si impegnano fin da ora ad uniformare i regolamenti comunali in materia di affidamenti di lavori eventualmente esistenti, fermo restando che quanto contenuto nella presente convenzione si configura quale disciplina speciale e, pertanto, prevalente sui regolamenti dei singoli Comuni.

Art.8 – Accesso agli atti

1. La C.U.C. trasmette al Comune aderente, al momento dell'acquisizione dell'efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva, l'intero fascicolo di gara contenente i verbali, le offerte, la documentazione di verifica e ogni altro atto o documento relativo alla procedura.

2. Resta di competenza del Comune aderente l'accesso agli atti amministrativi relativi ai documenti di gara ed a quelli relativi alle fasi precedenti e successive alla stessa, ad eccezione della richiesta di accesso da parte di operatori economici esclusi dalla procedura di gara, per i quali lo stesso avviene presso la C.U.C., se tale richiesta è formulata prima della proposta di aggiudicazione definitiva.

Art.9 – Dotazione organica

1. L'ufficio della C.U.C. è costituito da:

- a) Responsabile della C.U.C. individuato dal Comune capo convenzione;
- b) Responsabili del Procedimento (RUP) dei Comuni aderenti;
- c) Personale amministrativo degli uffici individuato dagli Enti aderenti.

2. L'attività della C.U.C. e degli addetti all'ufficio è sempre considerata prestata in favore di tutti gli Enti convenzionati, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto organico di lavoro dei singoli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza.

3. Gli oneri relativi al personale alle loro dipendenze restano a carico dei singoli Comuni aderenti.

4. Il Responsabile della C.U.C. svolge le funzioni di RUP esclusivamente in materia di richiesta del codice CIG;

5. Il Responsabile del procedimento del Comune proponente svolge le funzioni di presidente delle commissioni di gara relative ad appalti del proprio Ente.

5. Spetterà al Responsabile della C.U.C. utilizzare di volta in volta il personale messo a disposizione per un numero di ore congruo in relazione al volume di attività della C.U.C..

Art.10 – Adesione di altri Comuni

1. Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Comuni di aderire al servizio associato della C.U.C., previa approvazione della presente convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali dei nuovi aderenti e parere favorevole da parte di tutti i Comuni già associati, espresso con deliberazione del rispettivo Consiglio.

2. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, obbligo di approvare una nuova convenzione, a meno che non vengano apportate modifiche sostanziali alla presente, nel qual caso la stessa deve essere riapprovata da tutti i Consigli Comunali.

3. Ove non vi siano modifiche sostanziali la formalizzazione dell'adesione di nuovo Comune verrà effettuata tramite sottoscrizione della presente fra tutti i Comuni, sia quelli già aderenti, sia i nuovi. La Convenzione dovrà riportare comunque gli estremi della deliberazione consiliare del nuovo Comune che approva la convenzione e gli estremi delle delibere dei Comuni già aderenti con le quali gli stessi esprimono il loro favorevole parere. La mancanza anche di uno solo dei pareri favorevoli dei Comuni già associati impedisce l'ingresso del nuovo Ente.

4. Ai fini del presente articolo si considerano modifiche sostanziali quelle relative alla durata della convenzione, alle modalità di individuazione del Comune capofila ed alle competenze della C.U.C. e degli Enti aderenti; eventuali variazioni che dovessero intervenire sugli altri aspetti disciplinati in questa sede saranno considerate modifiche non sostanziali.

Art.11 – Forme di consultazione

1. Per l'esame di questioni di competenza generale relative alla C.U.C., quali ad esempio l'ingresso nella convenzione di ulteriori Comuni, è istituita la Conferenza di consultazione formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione ed è convocata su richiesta del Presidente o di uno o più Sindaci dei Comuni aderenti. La carica di Presidente non è delegabile.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la conferenza è presieduta dal Sindaco che, fra i presenti, rappresenta il Comune con maggior popolazione.

3. La Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti elevata all'unità superiore e assume le sue decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui siano aderenti due soli Comuni, la conferenza ha luogo con la presenza di ambedue i Sindaci.

4. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale a cura del personale facente parte della C.U.C. individuato dal Presidente.

Art.12 – Recesso e scioglimento

1. Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali da trasmettere al Comune capo convenzione; il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della deliberazione da parte del Comune capo convenzione.

2. Il recesso è comunque consentito solo ove il Comune che intenda recedere non abbia procedure di gara in corso affidate alla C.U.C. In tal caso il Comune potrà deliberare il recesso solo al termine delle procedure in corso. Non è ammesso il recesso parziale.

3. La convenzione si scioglie automaticamente per decorrenza del termine di scadenza di cui al precedente art. 3 in assenza di rinnovo o proroga, o per volontà unanime dei Comuni aderenti espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli.

Art.13 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie di natura non gestionale scaturenti dall'applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all'interno della Conferenza di consultazione dei Sindaci.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente le controversie saranno devolute all'organo giurisdizionale competente.

Art.14 – Disposizione transitorie

1. Il Comune capofila, per il primo anno di attività, tiene monitorate le spese di gestione al fine del loro rendiconto agli Enti aderenti e sulla cui base le amministrazioni comunali valuteranno l'opportunità di prevedere forme di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Scandicci per gli anni successivi.
2. L'eventuale definizione della ripartizione degli oneri economici tra gli enti aderenti è approvata con Delibere delle Giunte Comunali.

Art.15 – Norme finali e di rinvio

1. Si rinvia alla competenza delle Giunte Comunali degli Enti aderenti l'approvazione di apposito Regolamento sull'organizzazione gestionale e il funzionamento operativo della C.U.C., in base alla disciplina e agli indirizzi della presente convenzione.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal regolamento di cui al comma 1, opera il rinvio automatico alle norme di legge in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti.
3. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 allegato "B" del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..
4. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.
5. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate e
6. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCANDICCI:

IL SINDACO DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA: